

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10	Art. 26 - Espressione del parere motivato10
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.	Art. 27 - Conclusione del processo decisionale 11
(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, , del 17.02.2010)	Art. 28 - Informazione sulla decisione11
PREAMBOLO2	Art. 29 - Monitoraggio 11
TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali4	Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali 11
CAPO I - Oggetto e finalità della normativa ..4	Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni11
Art. 1 - Oggetto della legge4	Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali11
Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale4	Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente 12
TITOLO II - La valutazione ambientale strategica4	CAPO IV - Disposizioni (68) transitorie e attuative 12
CAPO I - Disposizioni generali5	Art. 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (69)12
Art. 3 - Finalità5	Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi (17) (70)12
Art. 4 - Definizioni5	Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005 (1)12
Art. 5 - Ambito di applicazione6	Art. 37 - Disposizioni transitorie12
Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (30)6	Art. 38 - Disposizioni attuative (72)13
Art. 6 - Casi di esclusione6	Art. 38 bis - Poteri sostitutivi (73)13
Art. 7 - Obblighi generali6	TITOLO III - La valutazione di impatto ambientale 13
Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti7	CAPO I - Disposizioni generali13
Art. 9 - Partecipazione (134)7	Art. 39 - Oggetto della disciplina13
Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio (37)8	Art. 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali 13
CAPO II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze8	Art. 41 - Definizioni (76) 13
Art. 11 - Attribuzione delle competenze8	Art. 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 46/2013 (135) 14
Art. 12 - Autorità competente8	Art. 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III 15
Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente ..8	Art. 44 - Casi di esclusione 15
Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente (44)8	CAPO II - Soggetti del procedimento15
Art. 15 - Funzioni dell'autorità procedente e del proponente (45)8	Art. 45 - Competenze15
Art. 16 - Funzioni dell'autorità procedente (49)9	Art. 46 - Amministrazioni interessate (82) ...16
Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata (50)9	Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico 16
Art. 18 - Soggetti da consultare9	CAPO III - Procedure16
Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati9	Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità (85) 16
Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale9	Art. 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità17
CAPO III - Disposizioni sulle fasi del procedimento9	Art. 50 - Studio di impatto ambientale18
Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS .9	Art. 51 - Procedura di fase preliminare18
Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità9	Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione (96)19
Art. 23 - Procedura per la fase preliminare9	Art. 52 bis - Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza (97)20
Art. 24 - Rapporto ambientale10	Art. 52 ter - Consultazione (98)20
Art. 25 - Consultazioni10	Art. 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio20
	Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione (100) 21

Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare (101) ..21	CAPO I - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (125) 28
Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento (102)21	Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA28
Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale (103) 21	Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA (19)28
Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale (104) 22	Art. 73 ter - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (127) 28
Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti (105) 22	Art 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione d'incidenza (128)29
Art. 60 - Controlli e sanzioni 23	CAPO II - Disposizioni finali 29
Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi23	Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile 29
Art. 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri23	Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare29
Art. 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA 23	Art. 75 bis - Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni (129) 29
CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali24	Art. 76 - Disposizioni finanziarie29
Art. 64 - Disposizioni transitorie24	Art. 77 - Entrata in vigore 30
Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure 24	
Art. 66 - Modifica degli allegati 24	
Art. 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti (116)24	
Art. 68 - Abrogazione 24	
TITOLO IV - La valutazione di incidenza24	
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)24	
Art. 69 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/2000 (2).....24	
Art. 70 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000 (2).....25	
Art. 71 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 56/2000 (2).....26	
CAPO II - Norma transitoria27	
Art. 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza 27	
TITOLO IVbis - L'autorizzazione integrata ambientale (117)..... 27	
CAPO I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda , titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (118)27	
Art. 72 bis - Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP (119)27	
Art. 72 ter - Comitato di coordinamento (120) 27	
Art. 72 quater - Funzioni dell'ARPAT (121) ...27	
Art. 72 quinquies - Disciplina delle tariffe (122)27	
Art. 72 sexies - Esercizio dei poteri sostitutivi (123)27	
Art. 72 septies - Norma transitoria (124)28	
TITOLO V - Disposizioni finali comuni28	

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante norme in materia ambientale) e dalla legge del 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia); (3)

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n.7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n.49);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il d.lgs. 4/2008 che ha modificato e sostituito la parte seconda del d.lgs. 152/2006 concernente le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata;

2. L'articolo 35 del d.lgs. 152/2006 stabilisce che le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;

3. L'intervento legislativo regionale, oltre che urgente è opportuno in quanto, ancorché la materia rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, risponde all'esigenza di adattamento delle regole di tutela ambientale alle peculiarità locali e territoriali delle regioni;

4. La finalità generale della presente legge è pertanto, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare la Regione di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale, e analogamente, con riferimento alla VIA, quella di ottemperare all'adeguamento tempestivo della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), con una normativa "innovata", che qualifichi ulteriormente l'ordinamento regionale della materia, consentendo alla Regione di perseguire, con una strumentazione il più possibile adeguata anche sotto il profilo giuridico, l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile;

5. Per quanto riguarda la VAS, le finalità enunciate al punto precedente sono perseguite attraverso il fondamentale criterio

dell'integrazione sistematica, ed a tutti i livelli pianificatori, della valutazione ambientale nell'ambito delle complessive valutazioni degli atti medesimi; tale obiettivo sarà perseguito sia direttamente attraverso la fonte normativa primaria costituita dalla presente legge, sia mediante l'apposito strumento normativo regolamentare, attuativo della legge stessa. Tale fonte specifica vedrà opportunamente unificata la materia della VAS su piani e programmi anche se con regole diversificate per adeguarle alle peculiarità rispettive. Pertanto il regolamento d'attuazione riguarderà sia la VAS sui piani e programmi regionali, sia la VAS sui piani e programmi di settore di competenza comunale, provinciale, di altri enti locali o degli enti parco regionali, sia quella sugli atti di governo del territorio e gli strumenti di pianificazione territoriale comunali e provinciali;

6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel d.lgs. 152/2006 che richiede la separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS, confermando tuttavia la specificità del sistema toscano, fondato sulla ripartizione delle responsabilità tra le singole amministrazioni locali e la Regione. In particolare, si intende valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche. Pertanto, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza regionale, l'autorità competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l'individuazione di tale autorità, sia pure nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge che, in relazione a tale aspetto, indica soluzioni specifiche anche per venire incontro alle esigenze di comuni di piccole dimensioni; (20)

7. Per quanto attiene alla VIA, le finalità della presente legge sono costituite, essenzialmente, da un nucleo di disposizioni di carattere strumentale che consente di conseguire, attraverso la previsione di meccanismi e modalità procedurali improntate a snellezza procedimentale la più efficace, rigorosa ed indefettibile tutela ambientale, unitamente alla necessaria semplificazione. Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare qualunque appesantimento procedurale

foriero di inutili duplicazioni di attività e valutazioni;

8. Al fine di ricomprendere in modo coordinato tutte le procedure rivolte alla valutazione degli impatti sulle varie componenti ambientali, sono state introdotte modifiche alla l.r. 56/2000 con riferimento alla procedura relativa alla valutazione di incidenza, in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

9. Sulla base della normativa citata la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoria per tutti i piani, programmi ed interventi non specificatamente rivolti al mantenimento in stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale, di cui alla l.r. 56/2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito, pertanto tale procedura viene inserita in modo organico e funzionale nell'ambito del quadro complessivo della valutazione degli effetti ambientali che comprende anche i processi relativi alla VAS e alla VIA;

10. La maggior parte delle osservazioni formulate nel parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali sono state accolte e non sono state recepite quelle in contrasto con le proposte avanzate e i principi desumibili dall'ordinamento statale di riferimento;

11. La l. 99/2009, ha introdotto alcune disposizioni in campo energetico che modificano gli allegati II, III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 incidendo sull'assetto delle competenze regionali in materia di VIA; si è posta quindi la necessità di recepire tali modifiche nell'ambito della presente legge; (4)

Si approva la presente legge

TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali

CAPO I - Oggetto e finalità della normativa

Art. 1 - Oggetto della legge

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano:

a) la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, di cui al titolo II, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale);

b) la procedura di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti, di seguito denominata VIA, di cui al titolo III, in attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 e con la direttiva 2003/35/CE (21), e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

b bis) la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e della parte seconda, titolo III bis, della del d.lgs.152/2006. (22)

Art. 2 - Finalità generali e principi di tutela ambientale

1. La Regione persegue l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'elaborazione, adozione ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l'azione preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché del principio "chi inquina paga".

2. La presente legge assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la concreta attuazione, nelle procedure disciplinate nei titoli II e III, dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

TITOLO II - La valutazione ambientale strategica

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 3 - Finalità

1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio

culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli enti locali.

2. La Regione assicura che venga effettuata la valutazione ambientale dei piani e dei programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente affinché, attraverso l'integrazione efficace e coerente delle considerazioni ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo regionale e locale secondo i principi dell'articolo 3 quater del d.lgs. 152/2006 (23).

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati da autorità regionali o locali, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale;

b) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di piani o programmi; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

c) patrimonio culturale e paesaggistico: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) nonché il paesaggio così come individuato dagli strumenti di pianificazione territoriale; (24)

d) rapporto ambientale: il documento redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 24 e con i contenuti di cui all'Allegato 2;

e) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate; (25)

f) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

g) abrogata; (26)

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità precedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;

i) autorità precedente: la pubblica

amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo; (27)

l) proponente: eventuale (28) soggetto pubblico o privato, se (28) diverso dall'autorità precedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20;

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o programma secondo i criteri stabiliti dall'articolo 19;

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

q) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

r) parere motivato: provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, (29) conclusivo del procedimento di VAS, espresso dall'autorità competente, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;

s) dichiarazione di sintesi: documento finalizzato alla illustrazione delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma, con particolare riferimento alle informazioni contenute nel rapporto ambientale, ai pareri espressi ed ai risultati delle consultazioni, evidenziando altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate.

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori

agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 ;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3. (8)

3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti; (9)

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; (9)

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti. (9)

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del d.lgs. 152/2006. (10)

4. Abrogato. (11)

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006. (12)

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006. (10)

Art. 5 bis - Strumenti della pianificazione

territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS (30)

1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;
- d) regolamento urbanistico;
- e) piano complesso d'intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;

g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della l.r. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

Art. 6 - Casi di esclusione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

- a) piani e programmi finanziari o di bilancio;
- b) piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- c) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli enti locali competenti.

1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere. (31)

Art. 7 - Obblighi generali

1. Il procedimento per la VAS disciplinato dalla presente legge è ricompreso all'interno di quello previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi. La VAS è avviata dall'autorità precedente o (32) dal proponente contemporaneamente (33) all'avvio del procedimento di formazione del piano o programma e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione.

1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:

- a) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 22, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3;
- b) alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmette all'autorità competente il documento preliminare di cui all'articolo 23. (34)

2. I provvedimenti amministrativi di approvazione assunti senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 8 - Semplificazione dei procedimenti

1. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati o funzionalmente collegati, è necessario il coordinamento interistituzionale o intersettoriale nello svolgimento della VAS, al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti, evitando al contempo duplicazioni delle valutazioni.

2. Fermo restando lo svolgimento della VAS a vari livelli amministrativi, con metodi e strumenti adeguati a ciascun livello, le autorità preposte all'approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possano più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

3. L'autorità competente vigila sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 38.

4. Al fine di evitare duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione di cui al capo III, sono coordinate con quelle previste per specifici piani e programmi. Le modalità del coordinamento procedurale sono disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 38.

5. Per i piani e programmi di cui alla l.r. 1/2005, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e quella per la fase preliminare di cui all'articolo 23, possono essere effettuate contemporaneamente; in tal caso l'autorità procedente o (35) il proponente e l'autorità competente concordano che la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 debba avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per la consultazione di cui al comma 3 dell'articolo 22. Resta fermo che il documento preliminare comprende i contenuti dei documenti di cui agli articoli 22 e 23.

6. Per i piani e programmi disciplinati dalla l.r.

1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all'articolo 25, vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all'articolo 17 della l.r. 1/2005 sul piano o programma adottato (36).

7. Ai fini di cui al presente articolo, sono utilizzate le infrastrutture informatiche previste nel programma regionale della società dell'informazione e della conoscenza, di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana"), al fine di instaurare relazioni efficaci ed efficienti tra le pubbliche amministrazioni destinatarie della legge regionale e gli altri soggetti coinvolti ed interessati.

Art. 9 - Partecipazione (134)

1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa l.r. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla l.r. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 14 della l.r. 46/2013 ;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'articolo 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 46/2013 ;

d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'articolo 26; la mancata trasmissione

degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.

Art. 10 - Raccordo normativo con le leggi regionali in materia di programmazione e di governo del territorio (37)

Abrogato.

CAPO II - Disposizioni sui soggetti e sulle competenze

Art. 11 - Attribuzione delle competenze

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
- b) alle province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
- c) ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- d) agli enti parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Art. 12 - Autorità competente

1. L'autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia;
- c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all'articolo 16 bis della l.r. 49/1999. (38)

3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia. (39)

Art. 13 - Funzioni dell'autorità competente

1. L'autorità competente:

- a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con (40) il proponente e collabora alla formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38 (41) ;
- b) si esprime (42) sull'assoggettabilità delle

proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;

c) collabora con l'autorità procedente o (43) con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.

Art. 14 - Supporto tecnico all'autorità competente (44)

Abrogato.

Art. 15 - Funzioni dell'autorità procedente e del proponente (45)

1. L'autorità procedente o (46) il proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma. In particolare:

a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento di cui alla l.r. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;

b) predispone il documento preliminare nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 22 e lo trasmette all'autorità competente;

c) predispone il documento preliminare di cui all'articolo 23;

d) collabora con l'autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in materia ambientale da consultare, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale;

e) redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;

e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, informandone la stessa autorità competente; (47)

e ter) redige la dichiarazione di sintesi. (47)

1 bis. L'autorità procedente provvede all'approvazione del piano o programma. (48)

1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell'ambito della propria autonomia l'esercizio delle funzioni di autorità procedente. (48)

Art. 16 - Funzioni dell'autorità procedente (49)

Abrogato.

Art. 17 - Esercizio delle competenze in forma associata (50)

Abrogato.	<i>assoggettabilità</i>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 18 - Soggetti da consultare</i></p> <p>1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente o (51) il proponente, ed in relazione alle scelte contenute in ciascun piano o programma, individua i soggetti ai sensi degli articoli 19 e 20, che devono essere consultati, tenendo conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) del territorio interessato; b) della tipologia di piano o programma; c) di tutti gli interessi pubblici coinvolti. <p style="text-align: center;"><i>Art. 19 - Criteri di individuazione degli enti territoriali interessati</i></p> <p>1. Gli enti territoriali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), si considerano interessati alla procedura di VAS qualora il loro territorio risulti, anche solo parzialmente interessato dagli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di un piano o programma.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 20 - Criteri di individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale</i></p> <p>1. Ai fini di cui alla presente legge, si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione di piani o programmi.</p> <p style="text-align: center;">CAPO III - Disposizioni sulle fasi del procedimento</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 21 - Modalità di svolgimento della VAS</i></p> <p>1. L'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.</p> <p>2. La VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3; b) la fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; c) l'elaborazione del rapporto ambientale; d) lo svolgimento di consultazioni; e) la valutazione del piano o programma, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato; f) la decisione; g) l'informazione sulla decisione; h) il monitoraggio. <p style="text-align: center;"><i>Art. 22 - Procedura di verifica di</i></p>	<p>1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o (52) il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla presente legge.</p> <p>2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS. (53)</p> <p>3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.</p> <p>4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente (54) e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.</p> <p>5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o (55) del proponente e dell'autorità competente.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 23 - Procedura per la fase preliminare</i></p> <p>1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente o (56) il proponente predispone un documento preliminare contenente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l'autorità procedente o (57) il proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento preliminare all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro novanta giorni dall'invio del documento medesimo (57), fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato tra autorità procedente o (57) proponente e autorità competente.

3. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate ed ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, l'autorità competente promuove iniziative di semplificazione procedurale per il coordinamento dei pareri di volta in volta necessari, anche secondo le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 38.

Art. 24 - Rapporto ambientale

1. Il rapporto ambientale è redatto dall'autorità procedente o (58) dal proponente e contiene le informazioni di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Esso, in particolare:

a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull'ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico (58) e sulla salute derivanti dall'attuazione del piano o del programma;

b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla consultazione di cui all'articolo 23;

c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano o del programma;

d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio; (59)

d bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. (60)

2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA).

3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui all'articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali disponibili nell'ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di altri livelli decisionali.

4. Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti

del piano o programma e del rapporto ambientale.

Art. 25 - Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o (61) il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica. Esso provvede, contestualmente, alla pubblicazione di un avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT), contenente:

a) il titolo della proposta di piano o programma;

b) l'indicazione (62) dell'autorità procedente o del proponente (61);

c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica.

2. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, delle organizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1 lettera p), e del pubblico, con le modalità di cui al comma 3. Di tale documentazione chiunque può prendere visione e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione medesima, proprie osservazioni e pareri all'autorità competente ed alla autorità procedente o (61) al proponente.

3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente. (63)

Art. 26 - Espressione del parere motivato

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l'altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente emersi.

3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi. (13)

4. Abrogato. (15)

Art. 27 - Conclusione del processo decisionale

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del piano o programma. (64)

2. Il provvedimento di approvazione del piano o programma è accompagnato da una dichiarazione di sintesi, contenente la descrizione:

- a) del processo decisionale seguito;
- b) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;
- c) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- d) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS.

Art. 28 - Informazione sulla decisione

1. La decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere motivato e dalla dichiarazione di sintesi, deve essere pubblicata sul BURT a cura dell'autorità procedente, con l'indicazione della sede ove è possibile prendere visione del piano o programma approvato e del rapporto ambientale, comprensivo delle misure adottate in merito al monitoraggio e di tutta la documentazione istruttoria relativa al piano o programma.

2. I documenti di cui al comma 1, sono resi disponibili attraverso la pubblicazione su siti web dell'autorità procedente, dell'autorità competente e del proponente.

Art. 29 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio dei piani e dei programmi assicura:

- a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;
- b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive.

2. Le attività di monitoraggio previste costituiscono parte integrante del rapporto ambientale. Esse comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, con riferimento specifico sia agli obiettivi del piano o del programma ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel rapporto ambientale.

3. Il piano o programma individua le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la

realizzazione e la gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

4. Al fine di evitare duplicazioni, nelle attività di monitoraggio di cui al presente articolo sono utilizzate, ove possibile, le modalità e le procedure di controllo eventualmente esistenti e già predisposte. Per i piani e programmi regionali, il monitoraggio è disciplinato dalla l.r. 49/1999. Esso è adeguatamente incrementato, in attuazione della presente legge, dagli elementi specificamente ambientali.

5. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1, è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell'autorità procedente e dell'autorità competente.

6. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 30 - Procedimento di VAS per piani e programmi interregionali

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il procedimento di VAS è effettuata d'intesa tra le autorità competenti delle regioni cointeressate.

2. Sono fatte salve le disposizioni sulla consultazione degli interessati previste dalla presente legge, con riferimento agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 31 - Procedimento di VAS per piani e programmi aventi effetti anche sul territorio di altre regioni

1. Nel caso di piani e programmi soggetti a valutazione ambientale che possono avere impatti ambientali significativi su altre regioni, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali e dei soggetti competenti in materia ambientale interessati dagli impatti.

2. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 32 - Procedimenti di VAS per piani e programmi interistituzionali

1. Nel caso di piani e programmi interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la cui approvazione sia di competenza degli enti medesimi, la VAS è effettuata d'intesa, rispettivamente, tra le autorità competenti delle province, dei comuni o degli altri enti locali

cointeressati.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi del comma 1, la VAS è effettuata dall'autorità competente dell'ente il cui territorio sia maggiormente interessato dagli interventi di attuazione del piano o programma di cui si tratti.

3. Sono fatte salve le modalità di consultazione previste agli articoli 22, 23 e 25.

Art. 33 - Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente

1. La Regione, consultata nell'ambito di procedimenti di competenza statale o di altra regione, è tenuta al deposito presso i propri uffici della documentazione pervenuta. A tal fine la Regione si esprime mediante atto (65) dell'autorità competente, (66) previa acquisizione dei pareri degli altri soggetti competenti in materia ambientale di livello subregionale interessati.

2. Qualora sia consultata nell'ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell'autorità competente. (67)

3. Qualora la Regione sia consultata nell'ambito di procedimenti di competenza provinciale o comunale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale o degli atti di governo del territorio di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 1/2005, si applicano le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della stessa legge regionale assicurando il riferimento alle finalità proprie previste per ciascuna delle fasi della VAS di cui agli articoli 22, 23, 25 e 26.

CAPO IV - Disposizioni (68) transitorie e attuative

Art. 34 - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (69)

Abrogato.

Art. 35 - Coordinamento tra VAS e valutazione integrata di piani e programmi (17) (70)

Abrogato.

Art. 36 - Modifiche alla l.r. 1/2005 (1)

1. L'articolo 11 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Disposizioni generali

1. I comuni, le province e la Regione, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla previa effettuazione di una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell'adozione ed approvazione dei seguenti strumenti ed atti:

a) piano di indirizzo territoriale;

b) piano territoriale di coordinamento;

c) piano strutturale;

d) regolamento urbanistico;

e) piano complesso di intervento;

f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, qualora incidano sull'assetto definito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi;

g) le varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma, ove queste costituiscano quadro di riferimento di progetti ed altre attività, sia in relazione all'ubicazione che alla natura, alle dimensioni e alle condizioni operative di esse, sia con riferimento alla ripartizione di risorse.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, sono esclusi dalla valutazione integrata i piani attuativi di cui all'articolo 65, salva diversa disposizione del regolamento urbanistico.

3. L'esclusione dall'effettuazione della valutazione integrata è espressamente motivata negli atti deliberativi di adozione ed approvazione.

4. La valutazione integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.

5. La valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità relativamente all'uso delle risorse essenziali del territorio.

6. La valutazione integrata di cui al presente articolo è effettuata anche in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, prima dell'approvazione finale, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti.”.

Art. 37 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Il procedimento di VAS si intende avviato:

a) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 22, da parte del proponente all'autorità competente, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 3, per i quali è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità a VAS;

b) alla data di trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23, da parte del proponente all'autorità competente al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, per i piani e programmi di cui all'articolo 5, comma 2 .

3. Abrogato. (71)

Art. 38 - Disposizioni attuative (72)

1. La Regione disciplina con regolamento l'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'effettuazione dell'analisi e della valutazione ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 49/1999 assicurando la non duplicazione degli adempimenti.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

Art. 38 bis - Poteri sostitutivi (73)

1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l'elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.

TITOLO III - La valutazione di impatto ambientale

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 39 - Oggetto della disciplina

1. Le disposizioni di cui al presente titolo disciplinano:

a) (74) le procedure di valutazione di impatto ambientale, di seguito denominata VIA, relativamente ai progetti per la realizzazione di opere, impianti ed altri interventi di cui all'articolo 43;

b) le modalità di partecipazione della Regione alle procedure di VIA, nei casi in cui il progetto coinvolga più regioni, nonché alle procedure di VIA di competenza statale, per progetti ricadenti nel territorio della regione;

c) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione. (75)

Art. 40 - Valutazione previa degli effetti ambientali

1. Le decisioni amministrative relative ai progetti di cui all'articolo 43, sono prese previa descrizione e valutazione degli impatti diretti e indiretti di ciascun progetto sull'ambiente, inteso come l'insieme dei seguenti fattori:

- a) l'uomo, la fauna e la flora;
- b) il suolo, l'acqua, l'aria ed il clima;
- c) gli ecosistemi;
- d) il paesaggio ed il patrimonio culturale;
- e) i beni materiali, e i fattori agricoli ed economici;
- f) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere precedenti.

Art. 41 - Definizioni (76)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) progetto preliminare: nel caso di opere

pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello dei medesimi elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera;

b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l'insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall'articolo 93, comma 4, del d.lgs. 163/2006, nonché dal d.p.r. 207/2010; negli altri casi, un progetto che, ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazioni e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della presente lettera; (132)

c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l'ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull'ambiente ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006;

d) impatto ambientale: l'alterazione dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall'attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;

e) studio di impatto ambientale (SIA): l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l'aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l'ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell'allegato C alla presente legge;

f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni

e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;

g) studio preliminare ambientale: l'insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;

h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;

i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;

l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all'espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;

m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell'autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all'articolo 58, comma 2;

n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;

o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispose l'iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l'attivazione di detta procedura;

p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;

q) consultazione: l'insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;

r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;

t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull'ambiente;

u) modifica sostanziale: la variazione delle

caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l'autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Art. 42 - Partecipazione - Raccordo con la l.r. 46/2013 (135)

1. Le procedure partecipative della VIA si svolgono secondo quanto stabilito dal presente titolo III; gli eventuali processi partecipativi di cui all'articolo 9, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito Pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) (135) si svolgono secondo quanto stabilito dal presente articolo.

2. Qualora piani o programmi prevedano ipotesi localizzative di interventi o opere soggetti a procedure di VIA, non si dà luogo nell'ambito delle procedure di VIA a processi partecipativi di cui alla l.r. 46/2013 (135) quando nella procedura di VAS si sono svolti processi ai sensi dell'articolo 9.

3. I processi partecipativi (136) si svolgono, di norma, anteriormente all'inizio della procedura di VIA.

4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora, (136), sia richiesto un processo partecipativo il cui svolgimento possa sovrapporsi ai tempi delle procedure di VIA:

a) l'autorità garante per la partecipazione decide sulla domanda di cui all'articolo 13 della l.r. 46/2013 (135) entro quindici giorni dalla presentazione;

b) il processo partecipativo si conclude inderogabilmente entro cento giorni dall'avvio della procedura di VIA, ovvero entro trenta giorni da quando sono state presentate le integrazioni di cui all'articolo 55, comma 3 (77). Il procedimento di VIA si conclude, in ogni caso, nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) qualora le modalità del processo partecipativo ammesso coincidano con quelle dell'inchiesta pubblica, il processo partecipativo si svolge ai sensi dell'articolo 53;

d) il processo partecipativo verte esclusivamente sull'oggetto del procedimento di VIA;

e) gli esiti del processo partecipativo sono trasmessi all'autorità competente nei termini utili alla decisione di cui all'articolo 57; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VIA nei termini previsti dalla presente legge.

5. Per le procedure di cui al presente titolo III, non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi prevista dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 46/2013 (135).

Art. 43 - Progetti sottoposti alle procedure di cui al titolo III

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione ai sensi degli articoli 50 e seguenti:

- a) i progetti di cui agli allegati A1, A2 ed A3;
- b) i progetti riguardanti modifiche ad opere o impianti esistenti non compresi negli allegati A1, A2 ed A3, qualora da tali modifiche derivino opere o impianti compresi negli allegati A1, A2 e A3;
- c) specifici progetti per i quali il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, abbia deciso l'assoggettamento a procedura di valutazione in considerazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;
- d) i progetti di cui alle lettere a), b), c) e d), del successivo comma 2, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di assoggettabilità.

2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49: (78)

- a) i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3;
- b) i progetti concernenti modifiche ad opere o impianti di qualunque genere, realizzati, in fase di realizzazione o autorizzati, qualora da dette modifiche derivino opere o impianti rientranti negli allegati B1, B2 e B3;
- c) abrogata; (14)
- d) i progetti di opere o impianti di cui agli allegati A1, A2 e A3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e per i quali è prevista una utilizzazione di durata non superiore a due anni.

3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità. (79)

4. Sono comunque sottoposti a procedura di valutazione i progetti di opere o impianti di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 2, qualora ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonché delle aree contigue dei parchi e delle riserve naturali, ovvero all'interno dei siti di importanza regionale (SIR) di cui alla l.r. 56/2000.

5. Qualora i progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3 interessino, anche parzialmente, le aree di cui al comma 4, le relative soglie dimensionali sono ridotte del 50 per cento.

6. Le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all'esercizio di attività per le quali all'epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna valutazione di impatto ambientale e che attualmente rientrano nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività

non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). (18)

Art. 44 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi in tutto o in parte dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale, singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso l'autorità competente, sulla base della documentazione immediatamente trasmessa dalle autorità che dispongono tali interventi:

- a) esamina se sia opportuna, in relazione agli aspetti ambientali coinvolti, un'altra forma di valutazione tecnica sui profili coinvolti;
- b) mette a disposizione del pubblico coinvolto, mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui l'esenzione è stata concessa;
- c) informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prima di consentire il rilascio dell'autorizzazione, delle motivazioni dell'esclusione accludendo le informazioni messe a disposizione del pubblico, al fine della informazione alla Commissione europea.

CAPO II - Soggetti del procedimento

Art. 45 - Competenze

1. Sono di competenza regionale le procedure di cui al presente titolo III relative ai progetti compresi negli allegati A1 e B1 alla presente legge e ai progetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera c), (16) nonché la procedura per l'espressione del parere regionale nella procedura di VIA di competenza dello Stato. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57 e il parere di cui all'articolo 63, sono espressi dalla Giunta regionale.

2. Sono di competenza provinciale le procedure di cui al presente titolo III, relative a:

- a) progetti compresi negli allegati A2 e B2 alla presente legge;
- b) progetti compresi negli allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessa il territorio di due o più comuni.

3. Qualora la localizzazione del progetto interessi

il territorio di due o più province, è autorità competente la provincia che risulta interessata in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento delle altre province interessate, secondo le disposizioni del successivo articolo 46.

4. Sono di competenza comunale le procedure di cui al presente titolo III, relative ai progetti compresi negli allegati A3 e B3 alla presente legge, che ricadono interamente nell'ambito del territorio di un comune.

5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell'ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all'articolo 52 ter, commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza. (80)

5 bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, l'organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo. (81)

Art. 46 - Amministrazioni interessate (82)

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:

a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell'ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;

c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto;

d) in ogni caso, l'ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all'attuazione del progetto.

2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette

interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.

3. È facoltà dell'autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

Art. 47 - Strutture operative e supporto tecnico

1. La Giunta regionale individua, nell'ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente all'espletamento delle procedure di VIA di competenza regionale. Le province, i comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti. (83)

2. Le autorità competenti in materia di VIA di cui all'articolo 45, per le esigenze tecnico-scientifiche connesse alle attività di istruttoria, di monitoraggio e di controllo relative alle procedure disciplinate dalla presente legge, si avvalgono anche dell'ARPAT, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge regionale che disciplina l'attività dell'Agenzia.

3. Il proponente è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sopportati dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti. (84)

4. Le tariffe da applicare ai fini del versamento di cui al comma 3, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 152/2006, sulla base delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 65.

CAPO III - Procedure

Art. 48 - Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità (85)

1. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:

a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento;

b) lo studio preliminare ambientale.

2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:

a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;

b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l'inserimento territoriale ed ambientale del

progetto stesso;

c) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e delle norme statali di attuazione della medesima;

3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;

d) una relazione che evidenzia motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;

e) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'allegato D alla presente legge.

3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, ai sensi del comma 8.

4. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale) e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione di cui ai commi 1 e 2, contenente informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico, la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere

pubblica.

6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46.

7. Dell'avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all'albo pretorio dei comuni interessati; nell'avviso, sono indicati il proponente, l'oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l'avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.

8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell'autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all'autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.

Art. 49 - Conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità

1. L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri delle amministrazioni interessate, sulla base degli elementi di cui all'allegato D alla presente legge, verifica se possa essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, tali da richiedere per la loro precisa individuazione e valutazione, e per l'individuazione delle eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l'elaborazione di uno studio di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.

2. A seguito della pubblicazione di cui all'articolo 48, comma 7:

a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;

b) l'autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA. (86)

2 bis. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall'articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l'autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. L'autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di

tale deposito. (87)

3. Abrogato. (88)

4. L'autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA. (89)

5. In caso di esclusione del progetto dall'obbligo di procedura di valutazione, l'autorità competente può impartire le prescrizioni eventualmente ritenute necessarie, anche relativamente a specifiche azioni di monitoraggio. In tal caso, individua altresì l'ente o l'organo tecnico competente al controllo dell'adempimento di dette prescrizioni e alla trasmissione all'autorità competente stessa di idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata.

6. Il proponente può, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda di cui al comma 1; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

7. Il provvedimento conclusivo del procedimento, comprese le motivazioni, è pubblicato dall'autorità competente mediante un sintetico avviso sul BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità stessa.

8. In caso di assoggettamento del progetto all'obbligo della procedura di valutazione, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 e seguenti.

Art. 50 - Studio di impatto ambientale

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi degli articoli 52 e seguenti, è allegato uno studio di impatto ambientale, redatto a cura e spese del proponente in conformità con le indicazioni contenute nell'allegato C alla presente legge (90).

2. Lo studio di cui al comma 1, è redatto da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti ad esso. Le informazioni richieste devono inoltre essere coerenti e pertinenti al grado di approfondimento progettuale necessario, ed attinenti strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonché delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alle sue caratteristiche, alla sua localizzazione, alle sue dimensioni, alle sue relazioni con il contesto delle norme, dei programmi, dei piani e dei vincoli;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, ove possibile, compensare gli impatti negativi rilevanti;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio

culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione; (91)

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;

e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio;

f) lo studio prescritto all'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e); (92)

g) ogni documento necessario per l'ottenimento degli atti di assenso di cui all'articolo 56, comma 1.

4. Il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà, ai fini della predisposizione dello studio, di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della pubblica amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti.

5. Abrogato. (93)

6. Allo studio di impatto ambientale è allegata una sintesi non tecnica delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio stesso, inclusi elaborati grafici. La documentazione dovrà essere predisposta al fine consentirne un'agevole comprensione da parte del pubblico ed un'agevole riproduzione.

Art. 51 - Procedura di fase preliminare

1. Il proponente di un progetto da sottoporre alla procedura di valutazione di cui agli articoli 52 e seguenti, al fine di definire le informazioni da includere nello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 50, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente l'avvio della procedura di fase preliminare.

2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'autorità competente domanda corredata dal progetto preliminare dell'opera, dallo specifico studio di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), nonché da una relazione nella quale:

a) sia configurato uno specifico piano di lavoro che, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato C alla presente legge, indichi, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, i temi oggetto dello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio, e le metodologie da seguire;

b) sia contenuto un elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e degli altri atti di assenso, comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con l'indicazione del soggetto competente per ciascun atto;

c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all'articolo 52, comma 1, lettera e). (94)

2 bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo. (95)

3. Il proponente provvede al deposito della domanda di cui al comma 1 e della relativa documentazione, anche presso le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46. Qualora il progetto sia stato sottoposto, ai sensi degli articoli 48 e 49, alla procedura di verifica di assoggettabilità, il proponente ha la facoltà di rinviare alla documentazione già depositata a quel fine.

4. L'autorità competente, a seguito della presentazione della domanda di cui al presente articolo, apre una fase di consultazione con il proponente e con le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, e in tale sede:

- a) esamina le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale;
- b) esamina, ove possibile allo stato degli atti, le principali alternative, compresa l'alternativa zero;
- c) verifica, qualora sia possibile sulla base della documentazione presentata dal proponente, l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto.

5. Espletata la consultazione di cui al comma 4, l'autorità competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, emana l'atto conclusivo. Tale atto può comprendere, qualora sia possibile senza alcun pregiudizio della definizione corretta e della completezza del successivo procedimento di VIA, l'indicazione delle condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

Art. 52 - Avvio della procedura di valutazione (96)

1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l'avvio del procedimento mediante domanda rivolta all'autorità competente, corredata:

- a) dal progetto definitivo dell'opera, impianto o altro intervento;
- b) dallo SIA di cui all'articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all'articolo 51;
- c) dalla sintesi non tecnica;
- d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48;
- e) dallo studio prescritto all'articolo 5, comma 3 del d.p.r. 357/1997, redatto secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G al medesimo decreto, nel caso in cui il progetto possa avere incidenze significative su uno o più:

1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;

2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di

attuazione della medesima;

3) dei SIR di cui alla l.r. 56/2000;

f) dall'elenco delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;

g) dall'elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;

h) dalla copia dell'avviso pubblico di cui al comma 6;

i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all'articolo 47, comma 3;

l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l'autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 56, comma 1.

3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 47, comma 3.

4. Qualora l'istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.

5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata. E' fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L'avviso indica:

a) la notizia dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;

b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;

c) la sommaria descrizione delle finalità, delle

caratteristiche e delle dimensioni dell'intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;

d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;

e) l'indirizzo dell'autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;

f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all'articolo 52 ter, comma 3;

g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;

h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006.

7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell'autorità competente.

8. L'avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 52 bis - Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza (97)

1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all'articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.

2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

3. L'autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

4. L'autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l'obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.

5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all'articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell'autorità competente, di cui all'articolo 52, comma 7.

6. In attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera h), del d.lgs. 195/2005 e al fine di non favorire atti di perturbamento, di danneggiamento o di distruzione vietati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del d.p.r. 357/1997, il proponente è tenuto a segnalare l'esigenza di non rendere pubblica la parte della documentazione contenente

informazioni relative a specie, habitat e fitocenosi d'interesse conservazionistico la cui diffusione possa recare pregiudizio allo stato di conservazione dei medesimi.

7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l'agevole separazione della parte da non rendere pubblica.

Art. 52 ter - Consultazione (98)

1. L'autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all'istanza e di estrarne copia.

2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell'articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all'autorità competente.

3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all'area interessata dalla realizzazione del progetto.

4. L'autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall'articolo 52 bis, l'intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all'articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all'articolo 55, comma 3.

5. Le amministrazioni interessate di cui all'articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell'ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell'articolo 56, comma 1.

6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l'eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.

Art. 53 - Inchiesta pubblica e contraddittorio

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.

2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si

conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al comma 1, può, anche su propria richiesta, essere chiamato dall'autorità competente ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che hanno espresso pareri o presentato osservazioni. Il verbale del contraddittorio è acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

4. L'autorità competente determina l'esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell'inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all'articolo 47, comma 3. (99)

Art. 54 - Modifiche conseguenti alla consultazione (100)

1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 52 ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell'inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all'articolo 53, comma 3. Se accoglie l'istanza, l'autorità competente fissa per l'acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.

2. L'autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 55 - Istruttoria interdisciplinare (101)

1. L'autorità competente svolge un'istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all'articolo 47.

2. Per l'emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 57, l'autorità competente acquisisce e valuta:

- a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
- b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all'articolo 46;
- c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria stessa.

3. L'autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 52 ter, comma 2, in

un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l'indicazione di un termine per l'adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.

4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall'autorità competente nella richiesta di integrazioni.

5. L'autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell'articolo 52, comma 2 e dia avviso dell'avvenuto deposito secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.

Art. 56 - Disposizioni sulla semplificazione del procedimento (102)

1. Per l'emanazione della pronuncia di cui all'articolo 57, l'autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del d.lgs. 152/2006, l'acquisizione dei pareri e delle determinazioni delle amministrazioni di cui all'articolo 46.

2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall'articolo 52 ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l'autorità competente procede comunque a norma dell'articolo 57.

3. L'autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

4. Il regolamento di cui all'articolo 65, definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.

Art. 57 - Pronuncia di compatibilità ambientale (103)

1. L'autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall'inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il

prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.

2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell'articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi all'articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.

3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l'articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell'articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.

4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.

5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell'autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

Art. 58 - Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale (104)

1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all'inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.

2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del

progetto.

4. Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.

5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.

Art. 59 - Disposizioni sul monitoraggio degli impatti (105)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all'autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.

3. Per le attività di cui al comma 2, l'autorità competente si avvale del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l'autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 57, comma 4.

5. Qualora dall'esecuzione dei lavori, ovvero dall'esercizio dell'attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull'ambiente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.

6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'autorità competente, e attraverso il sito dell'ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.

Art. 60 - Controlli e sanzioni

1. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza lo svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono annullabili per violazione di legge.

2. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'autorità

competente esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di pronuncia di compatibilità ambientale.

3. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle procedure di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente, l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).

4. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza previa sottoposizione alle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910.

5. In caso di annullamento in sede giurisdizionale o di autotutela di autorizzazioni o concessioni rilasciate previo svolgimento di una delle procedure di cui alla presente legge o di annullamento del provvedimento conclusivo di detta procedura, i poteri di cui al comma 4, sono esercitati previo nuovo svolgimento della medesima procedura.

Art. 61 - Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Qualora le autorità di cui all'articolo 45, commi 2, 3, 4 e 5 non provvedano, entro i termini previsti dall'articolo 57, all'emanazione degli atti di loro competenza in relazione alle procedure disciplinate dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, (106) procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 62 - Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di

altre regioni confinanti, le procedure di VIA sono effettuate (107) d'intesa con le altre autorità competenti interessate.

2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell'ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge. (108)

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il proponente è tenuto a depositare copia dell'istanza e della relativa documentazione anche presso le regioni, le autorità competenti e gli enti locali di cui al medesimo comma 2, che si esprimono nei termini stabiliti dall'articolo 30, comma 2 bis, del d.lgs. 152/2006. (109)

4. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, l'autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'adempimento degli obblighi di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la legge 3 novembre 1994, n. 640 (Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991). L'autorità competente fornisce inoltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la collaborazione richiesta per lo svolgimento delle fasi procedurali di applicazione della convenzione.

5. La predisposizione e la distribuzione della documentazione necessaria a quanto previsto dal presente articolo sono a cura del proponente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il proponente provvede a tali adempimenti, a richiesta dell'autorità competente, secondo le modalità previste dal presente titolo III, ovvero concordate dall'autorità competente e gli stati consultati. (110)

Art. 63 - Partecipazione regionale al procedimento statale di VIA

1. Ai fini dell'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. Tali pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta della Regione. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale, oltre che presso la competente struttura della Giunta regionale, anche presso tali enti (111).

CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali

Art. 64 - Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti di VIA avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure

1. La Giunta regionale approva un regolamento per:

a) l'attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;

b) la definizione delle modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all'articolo 73 bis, commi 1, 2 e 3;

c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente, per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;

d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 75. (112)

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998.

3. Per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico (113), e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.

4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all'autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell'autorità competente.

5. Abrogato. (114)

Art. 66 - Modifica degli allegati

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione può apportare modifiche agli allegati alla presente legge; può altresì procedere, con deliberazione, alla modifica delle soglie di cui agli allegati B1, B2 e B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato D. Dette soglie, qualora incrementate,

non devono superare di più del 30 per cento le soglie di cui alla parte II, allegato IV del d.lgs. 152/2006.

2. Abrogato. (115)

Art. 67 - Disposizioni per la definizione dei procedimenti (116)

Abrogato.

Art. 68 - Abrogazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 65, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata.

TITOLO IV - La valutazione di incidenza

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49)

Art. 69 - Modifiche all'articolo 3 della l.r. 56/2000 (2)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 5 bis e all'articolo 15, commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 4, 4 bis e 4 ter, le province svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla presente legge, che non siano espressamente riservate alla competenza regionale, ed in particolare provvedono all'attuazione delle misure di tutela disciplinate nel capo II. Per quanto specificamente disposto dall'articolo 12, comma 1, lettera a), le province definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l'adozione, ove occorra, di piani di gestione.”

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“4. Le province comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti delle loro indagini sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di interesse regionale, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei SIR ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi.”

3. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo sono svolte dagli enti parco regionali, per i territori ricompresi all'interno degli stessi.”

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 56/2000 è inserito il seguente:

“5 bis. Fatto salvo l'obbligo di denuncia alla provincia competente previsto dall'articolo 5, comma 3, le funzioni attribuite alle province ai sensi del presente articolo possono essere svolte dagli enti parco nazionali per i territori compresi all'interno degli stessi, previa intesa tra la Regione, la provincia o le province territorialmente competenti e gli enti parco interessati. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, le funzioni sono svolte dalla Regione.”.

5. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 56/2000 dopo le parole: “Qualora le Province” sono inserite le seguenti: “, gli enti parco regionali e nazionali”.

Art. 70 - Modifiche all'articolo 15 della l.r. 56/2000 (2)

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“1. I progetti di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), ricadenti anche parzialmente nei siti di importanza regionale, sono sottoposti alla procedura di VIA, secondo quanto disposto dall'articolo 43, commi 4 e 5, della medesima legge. Tali progetti contengono, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. La valutazione di incidenza relativa ai progetti di cui al comma 1 è effettuata, nell'ambito di un unico procedimento, dalla stessa amministrazione competente per le procedure di VIA e di verifica.”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 ter. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 quater, quando i progetti di cui al comma 1, sono di competenza dei comuni, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia.”.

4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quater. Quando i progetti di cui al comma 1, interessano il territorio di un parco nazionale, la valutazione d'incidenza è effettuata previa acquisizione del parere dell'ente parco nazionale qualora sia intervenuta l'intesa di cui all'articolo 3, comma 5 bis o, in mancanza, della Regione.”.

5. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quinquies. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, del d.p.r. 357/1997 i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza

regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, ma che possono avere incidenze significative sugli stessi, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”.

6. Dopo il comma 1 quinquies dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 1 bis, la valutazione di incidenza relativa agli interventi di cui al comma 1 quinquies, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione dell'intervento, previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale nel caso di cui all'articolo 3, comma 5 bis, il parere è reso dall'ente parco nazionale o, in mancanza dell'intesa, dalla Regione.”.

7. Dopo il comma 1 sexies dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 septies. La Giunta regionale definisce i criteri per l'applicazione della valutazione di incidenza negli interventi agro-forestali in armonia con la normativa di settore.”.

8. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000, è sostituito dal seguente:

“2. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della legge regionale 1/2005, qualora siano suscettibili di produrre effetti su siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono apposito studio ai fini dell'effettuazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.”.

9. Al comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “La relazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Lo studio di cui al comma 2”.

10. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“3. Gli atti di pianificazione di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non ricompresi nel comma 2, non direttamente connessi e necessari alla gestione del sito e aventi effetti su siti di importanza regionale di cui all'allegato D o su geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, contengono una studio di incidenza teso a individuare i principali effetti che il piano può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, che viene valutato nell'ambito della procedura di approvazione degli atti stessi.”.

11. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è

sostituito dal seguente:

“4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 bis e 4 ter, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui ai commi 2 e 3, è effettuata dalla stessa amministrazione competente alla approvazione degli stessi. L'amministrazione competente approva gli atti di pianificazione quando accerta che la loro attuazione non pregiudica l'integrità del sito o del geotopo interessato. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d'intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.”.

12. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 bis. Per gli atti di pianificazione e loro varianti di competenza dei comuni o di altri enti, diversi dalla Regione e dalla provincia, che interessano il territorio compreso in tutto o in parte all'interno dei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio della provincia o dell'ente parco regionale o nazionale nei casi di cui all'articolo 3, commi 5 e 5 bis. I comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti che intendono procedere a specifici approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di propria competenza, si avvalgono del supporto di adeguata professionalità tecnica, anche con il ricorso al fondo finanziario di cui all'articolo 34, comma 5, della l.r.”.

13. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 ter. Per gli atti di pianificazione di competenza provinciale e loro varianti che interessano siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11 compresi nell'ambito territoriale di più province o enti parco di cui al comma 4 bis, la valutazione di incidenza è effettuata previa acquisizione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del comma 4, del parere obbligatorio delle altre province o degli enti parco al cui territorio il sito o il geotopo appartengono.”.

14. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“4 quater. In attuazione dell'articolo 5, comma 6, del d.p.r. 357/1997, il termine per l'effettuazione della verifica di cui ai commi 1 sexies, 4, 4 bis e 4 ter, è di sessanta giorni, decorrenti dal ricevimento dello studio. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse.”.

15. Il comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è sostituito dal seguente:

“5. Il procedimento di valutazione di incidenza si conclude con apposito provvedimento, contenente,

ove necessario, le eventuali prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997 si applicano anche con riferimento ai siti di importanza regionale ed ai geotopi. In ogni caso, la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 9, è fatta anche alla Giunta regionale.”.

16. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 le parole: “Qualora il Sito di importanza regionale ospiti” sono sostituite dalle seguenti: “Quando il sito di importanza regionale ospita”.

17. Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 56/2000 è inserito il seguente:

“7 bis. I pareri richiesti ai sensi dei commi 1 ter, 1 quater, 1 sexties, nonché 4 bis e 4 ter, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta medesima. Decorso tale termine in assenza della trasmissione del parere richiesto, o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione competente per la valutazione di incidenza invia diffida ad adempiere entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale provvede alle determinazioni di competenza previa valutazione espressa degli effetti implicati dalla mancata acquisizione del parere richiesto.”.

18. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“7 ter. Nei casi di cui al comma 7 bis, ogni responsabilità per eventuali danni economici derivanti al proponente dalla mancata conclusione del procedimento, o dal ritardo nella conclusione medesima, fa carico esclusivamente all'amministrazione inadempiente.”.

19. Il comma 8 dell'articolo 15 della l.r. 56/2000 è abrogato.

Art. 71 - Modifiche all'articolo 16 della l.r. 56/2000 (2)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 bis. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo di cui al comma 1, l'autorità competente all'effettuazione della valutazione di incidenza esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni relative all'osservanza degli esiti e delle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 15, comma 5.”.

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 ter. Qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della procedura di valutazione di incidenza, l'autorità competente di cui al comma 1 bis, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il

recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).”.

3. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quater. Nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle procedure di valutazione di incidenza o in violazione delle medesime disposizioni e nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali dei procedimenti svolti ai sensi della presente legge, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio ambientale arrecato e di quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”.

4. Dopo il comma 1 quater dell'articolo 16 della l.r. 56/2000 è inserito il seguente:

“1 quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1 ter e 1 quater non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni previste da altre leggi.”.

CAPO II - Norma transitoria

Art. 72 - Passaggio di funzioni in ordine alla valutazione di incidenza

1. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui all'articolo 15 della l.r. 56/2000, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate con le procedure ed a cura delle amministrazioni individuate anteriormente a tale data.

TITOLO IVbis - L'autorizzazione integrata ambientale (117)

CAPO I - Disposizioni per l'attuazione della parte seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (118)

Art. 72 bis - Individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e SUAP (119)

1. L'autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, per gli impianti rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso d.lgs. 152/2006,

nonché ai relativi controlli, è individuata nella provincia territorialmente interessata dallo svolgimento dell'attività.

2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall'articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

Art. 72 ter - Comitato di coordinamento (120)

1. E' istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del d.lgs. 152/2006, e per l'adeguamento delle tariffe di cui agli articoli 72 quinquies e 72 septies.

2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all'esercizio delle funzioni disciplinate dal d.lgs. 152/2006.

3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 72 quater - Funzioni dell'ARPAT (121)

1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all'articolo 29 decies, comma 3, del d.lgs. 152/2006, dell'ARPAT, nelle forme e con le modalità previste dalla l.r. 30/2009.

Art. 72 quinquies - Disciplina delle tariffe (122)

1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.

Art. 72 sexies - Esercizio dei poteri sostitutivi (123)

1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell'articolo 72 bis, comma 1, non provvedano, nell'ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del d.lgs. 152/2006, ad emanare gli atti di propria competenza entro i termini ivi previsti, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, procede all'esercizio dei poteri sostitutivi secondo le disposizioni della legge regionale 21 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Art. 72 septies - Norma transitoria (124)

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all'articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006, resta ferma la quantificazione delle tariffe adottata dalla Regione in attuazione del decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

TITOLO V - Disposizioni finali comuni**CAPO I - Disposizioni per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (125)***Art. 73 - Raccordo fra VAS e VIA*

1. Al fine di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti in riferimento ai progetti di opere ed interventi soggetti a VIA da realizzarsi in attuazione di piani e programmi sottoposti a VAS, nella redazione dello studio di impatto ambientale possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

2. Nell'ambito della VAS può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, la procedura di verifica di assoggettabilità di cui al titolo III sulla VIA. In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

3. Le determinazioni assunte in sede di VAS di piani e programmi sono tenute in considerazione dall'autorità competente in materia di VIA nello svolgimento delle procedure di cui al titolo III.

Art. 73 bis - Raccordo tra VIA e AIA (19)

1. Nel caso di impianti soggetti ad AIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA secondo le seguenti modalità:

a) se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il provvedimento di VIA comprende anche l'AIA, nei casi in cui le procedure siano attivate contestualmente;

b) se l'autorità competente in materia di VIA non coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, il coordinamento tra le due procedure è assicurato mediante la partecipazione del soggetto competente per il rilascio dell'AIA al procedimento di VIA.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l'articolo 10, commi 1 bis e 1 ter del d.lgs. 152/2006. La procedura per il rilascio del provvedimento unico è disciplinata dall'ente

competente in coerenza con le disposizioni del proprio ordinamento concernenti il riparto delle funzioni. (126)

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il parere dell'amministrazione competente al rilascio dell'AIA è espresso in relazione alle esigenze di coordinamento istruttorio ed al livello di progettazione, fatte salve eventuali ulteriori considerazioni e valutazioni che possono emergere nel procedimento per il rilascio dell'AIA in rapporto al diverso livello di progettazione. E' comunque assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

4. Ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, il proponente ha la facoltà di utilizzare, per la presentazione della domanda di AIA, le analisi, i dati e le informazioni contenute nello studio di impatto ambientale elaborato in sede di VIA, ove questi abbiano uno o più dei requisiti richiesti dall'articolo 29-ter, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

5. In caso di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 48, l'AIA può essere rilasciata (133) solo dopo che, ad esito della predetta verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.

Art. 73 ter - Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza (127)

1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15, della l.r. 56/2000, tale valutazione deve essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall'allegato G del d.p.r. 357/1997 e la VAS dà atto degli esiti della valutazione di incidenza effettuata.

3. L'autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all'articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all'ordinamento dell'ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all'articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza. L'informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell'articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell'avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.

4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.

Art 73 quater - Raccordo tra VIA e valutazione

d'incidenza (128)

1. Nei casi di cui all'articolo 48, comma 2, lettera c), e all'articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 15 bis della l.r. 56/2000, è effettuata nell'ambito di un unico procedimento dalla stessa amministrazione competente per le procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA secondo quanto previsto al titolo III, capo III.

2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d'incidenza è effettuata con le modalità previste dall'articolo 15 bis della l.r. 56/2000 e l'informazione al pubblico dà specifica evidenza dell'unicità della procedura.

CAPO II - Disposizioni finali*Art. 74 - Strategia regionale di sviluppo sostenibile*

1. Entro un anno dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica di aggiornamento della strategia nazionale, il programma regionale di sviluppo (PRS) integra la strategia di sviluppo sostenibile regionale, aggiornandola in rapporto a quella nazionale, indicandone gli obiettivi, la strumentazione, le priorità e le azioni.

2. La strategia di sviluppo sostenibile definisce il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali di cui alla presente legge; detta strategia, definita coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione del pubblico, assicura uno sviluppo durevole ed equilibrato, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

3. La Regione promuove l'attività delle amministrazioni locali che, anche attraverso i processi di "Agenda 21 locale", si dotano di strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.

Art. 75 - Informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. La Regione informa annualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso sul territorio, secondo le modalità contenute nei regolamenti attuativi di cui agli articoli 38 e 65.

Art. 75 bis - Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni (129)

1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti,

che eroga contributi per:

a) agevolare l'esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all'articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;

b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l'effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d'incidenza di cui all'articolo 15 della l.r. 56/2000.

2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. 56/2000.

3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all'articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.

Art. 76 - Disposizioni finanziarie

1. Le entrate di cui all'articolo 47, riferite alla competenza regionale, sono stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono iscritte all'unità previsionale di base (UPB) di entrata 322 "Proventi diversi" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni aggiuntive di cui ai titoli II e III della presente legge, non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003 n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000 n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale").

3. Agli oneri di cui al comma precedente, stimati in euro 320.000,00 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si fa fronte con le risorse iscritte all'UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" del bilancio pluriennale 2010 - 2012.

4. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio di previsione 2010 e al pluriennale a legislazione vigente 2010 - 2012, annualità 2011 e 2012, sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e per cassa e per sola competenza:

Anno 2010

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro 50.000,00

UPB di uscita 711 "Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti" per euro 320.000,00

Anno 2011

In diminuzione

UPB di uscita 741 "Fondi - Spese correnti" per euro 270.000,00

In aumento

UPB di entrata 322 "Proventi diversi" per euro

50.000,00
 UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.
 Anno 2012
 In diminuzione
 UPB di uscita 741 “Fondi – Spese correnti” per euro 270.000,00
 In aumento
 UPB di entrata 322 “Proventi diversi” per euro 50.000,00
 UPB di uscita 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” per euro 320.000,00.

5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 75 bis, per l’anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012. (130)

6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (131)

7. Restano destinate alle finalità di cui alla presente legge le risorse già accertate ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 79/1998, che viene abrogata dall’articolo 68 della presente legge.

Art. 77 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 3 gennaio 2005, n. 1.
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 6 aprile 2000, n. 56.
3. Frase così sostituita con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.
4. Punto aggiunto con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 1.
5. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 2.
6. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 3.
7. Allegato così sostituito con l.r. 12 febbraio 2010, n. 11, art. 4.
8. Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
9. Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
10. Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
11. Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1. Poi il comma è abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 7.
12. Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 1.
13. Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 2. Poi il comma è stato così parzialmente modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 24.

14. Lettera prima parzialmente modificata con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 3. Poi lettera soppressa con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 36.
15. Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2010, n. 69, art. 4.
16. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 69.
17. Regolamento regionale 23 giugno 2011, n. 24/R.
18. La Corte costituzionale con sentenza n. 209 del 13 luglio 2011 si è espressa dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 6, secondo periodo, della legge della Regione Toscana n. 10 del 2010.
19. Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 102.
20. Preambolo così modificato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 3.
21. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 4.
22. Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 4.
23. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 5.
24. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
25. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
26. Lettera abrogata con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
27. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
28. Parola inserita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
29. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 6.
30. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 8.
31. Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 9.
32. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.
33. Parola sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.
34. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 10.
35. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.
36. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 11.
37. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 12.
38. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 13.
39. Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 13.
40. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.
41. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.
42. Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.
43. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 14.

44. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 15.
45. Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.
46. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.
47. Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.
48. Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 16.
49. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 17.
50. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 18.
51. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 19.
52. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.
53. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.
54. Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.
55. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 20.
56. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 21.
57. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 21.
58. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.
59. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.
60. Lettera aggiunta con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 22.
61. Parole inserite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 23.
62. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 23.
63. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 23.
64. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 25.
65. Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.
66. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.
67. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 26.
68. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 27.
69. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 28.
70. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 29.
71. Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 30.
72. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 31.
73. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 32.
74. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 33.
75. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 33.
76. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 34.
77. Numero così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 35.
78. Alinea così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 36.
79. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 36.
80. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 37.
81. Comma aggiunto con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 37.
82. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 38.
83. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 39.
84. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 39.
85. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 40.
86. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 41.
87. Comma inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 41.
88. Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 41.
89. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 41.
90. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 42.
91. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 42.
92. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 42.
93. Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 42.
94. Lettera così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 43.
95. Comma inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 43.
96. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 44.
97. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 45.
98. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 46.
99. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 47.
100. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 48.
101. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 49.
102. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 50.
103. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 51.
104. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 52.
105. Articolo così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 53.
106. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 54.
107. Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 55.

108. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 55.
109. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 55.
110. Parole aggiunte con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 55.
111. Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 56.
112. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 57.
113. Parole soppresse con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 57.
114. Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 57.
115. Comma abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 58.
116. Articolo abrogato con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 59.
117. Titolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 60.
118. Capo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 60.
119. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 61.
120. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 62.
121. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 63.
122. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 64.
123. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 65.
124. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 66.
125. Rubrica così sostituita con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 67.
126. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 68.
127. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 69.
128. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 70.
129. Articolo inserito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 71.
130. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.
131. Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2012, n. 6, art. 72.
132. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 135.
133. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 136.
134. Articolo così sostituito con l.r. 2 agosto 2013, n. 46, art. 27.
135. Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2013, n. 46, art. 28.
136. Parole soppresse con l.r. 2 agosto 2013, n. 46, art. 28.

Allegati

All1 – Allegato 1 – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi.

All2 – Allegato 2 – Contenuti del rapporto ambientale.

All3 – Allegato A1 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Regione.

All4 – Allegato A2 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza della Provincia.

All5 – Allegato A3 – Progetti sottoposti alla procedura di valutazione di competenza del Comune.

All6 – Allegato B1 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione.

All7 – Allegato B2 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Provincia.

All8 – Allegato B3 – Progetti sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza del Comune.

All9 – Allegato C – Contenuti dello studio di impatto ambientale (SIA).

All10 – Allegato D – Elementi di verifica per la decisione dell'autorità competente sulla possibile esclusione di un progetto dalla fase di valutazione.